

*Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte †*

*Prof. Avv. Orazio Abbamonte*

*Avv. Sergio Como*

*Avv. Luisa Acampora*

*Avv. Luigi Maria D'Angiolella*

*Avv. Ezio Maria Zuppari*

*Avv. Giancarlo Addezio*

*Avv. Guido Ciccarelli*

*Avv. Elio Cuoco*

*Avv. Patrizia Lauritano*

*Avv. Laura Rossi*

*Avv. Stefano Russo*

*Avv. Sergio Turturiello*

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MIUR, IN ESECUZIONE DEL DECRETO N. 1500/2017 DEL 4.4.17 DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERZA-BIS DEL TAR LAZIO DI ROMA, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO RG. N. 13219/2014 – UDIENZA DI MERITO DEL 13.6.17**

I sottoscritti avv.ti Orazio Abbamonte e Stefano Russo, con studio in Napoli, al viale A. Gramsci n. 16 fax 081 663383, pec: [orazioabbamonte@pec.giuffre.it](mailto:orazioabbamonte@pec.giuffre.it), [stefanorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:stefanorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it), nella qualità di difensori dei sigg.ri FILOMENA SARCANO, AMOROSO ANDREA, CAGNAZZO LAURA PATRIZIA, GUARINO PAOLA, VACCARO VALERIA, elett.te domiciliati in Roma alla via Nicolò Porpora n. 12, nel giudizio dai medesimi proposto contro il MIUR avverso i provvedimenti tutti datati 16/6/2014, successivamente notificati, con i quali il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, bandito con D.D.G. MIUR del 13.7.11 (in G.U. 4° serie speciale concorsi n. 56 del 15.7.11), nonché del decreto prot. AOODRCA.9248 del 18.12.14 con il quale il MIUR - Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria generale di merito del concorso, graduatoria al medesimo provvedimento allegata e altresì impugnata in parte *qua*, espongono quanto segue in esecuzione del suddetto decreto presidenziale.

**A. 1) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III *bis*, RG. n. 13219/2014; udienza di merito del 13.6.17

**A.2)**

**NOME DEI RICORRENTI:**

FILOMENA SARCANO, AMOROSO ANDREA, CAGNAZZO LAURA PATRIZIA, GUARINO PAOLA, VACCARO VALERIA

**INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:**

MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**A.3)**

**ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:**

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO: A) provvedimenti prot. n. AOODRCA.4330, prot. n. AOODRCA.4264, prot. n. AOODRCA.4266, prot. n. AOODRCA.4272, prot. AOODRCA.4284, prot. AOODRCA.4285, prot. AOODRCA.4298, prot. AOODRCA.4319, prot. AOODRCA.4321, prot. AOODRCA.4715, prot. AOODRCA.4323, AOODRCA.4325, prot. AOODRCA.4327, prot. AOODRCA.4336, prot. AOODRCA.4717, prot. AOODRCA.4342, prot. AOODRCA.4345, tutti datati 16/6/2014 e notificati nel successivo mese di luglio 2014 (solo il prot. AOODRCA.4285 notificato il 12.9.14) con i quali il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, bandito con D.D.G. MIUR del 13.7.11 (in G.U. 4° serie speciale concorsi n. 56 del 15.7.11); B) d'ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo.

CON MOTIVI AGGIUNTI: C) per quanto di ragione, del decreto prot. AOODRCA.9248 del 18.12.14 con il quale il MIUR - Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria generale di merito del concorso *sub* A), graduatoria al medesimo provvedimento allegata e che altresì s'impugna in parte *qua*; D) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo, e segnatamente delle modifiche e/o rettifiche della graduatoria medesima, qualora intervenute.

**SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME:**

I. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIZIO DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

I.A) In via preliminare, il provvedimento di esclusione impugnato (uguale per tutti i ricorrenti) è privo di qualsiasi motivazione, non essendo immediatamente individuabile dal suo tenore letterale la ragione dell'estromissione dal concorso.

Il mero richiamo alle norme che regolamentano la procedura concorsuale non sostituisce l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (*"esaminati gli atti in possesso dell'amministrazione"*, ivi), impedendo di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della P. A., nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali e la *lex specialis* nel caso concreto.

L'assenza della motivazione è qui aggravata dal fatto che tra il bando e l'esclusione dei ricorrenti si è dipanato l'intero svolgimento del concorso, con il costituirsi in capo a questi ultimi della situazione, da valutarsi, nascente dal superamento delle prove.

I.B) Sotto altro profilo, sempre relativo alle forme procedurali, essendo i ricorrenti candidati che hanno già utilmente sostenuto tutte le prove del concorso, dunque portatori di una situazione qualificata e legittimante, avevano diritto di ricevere dall'intimata Amministrazione scolastica campana comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla loro definitiva esclusione dalla procedura per cui è causa

II. - VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2-BIS, D.L. N. 115 DEL 2005, CONVERTITO IN LEGGE N. 168/2005 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 17, CO. 1-BIS D.L. 12-9-2013 N.

*Ai sensi dell'art. 4, co. 2-bis, D.l n. 115/05 "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".*

Tale disposizione introduce nel nostro ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento e dell'economicità dell'attività giuridica - oltre che alla tutela delle situazioni giuridico-soggettive -, della sanatoria legale nei casi di ammissione con riserva a pubblici concorsi di tipo idoneativo, ovvero per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica dell'idoneità dei partecipanti; unico limite alla sua applicazione sono pacificamente ritenute essere le sole selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.

E nel caso di specie con l'art. 17, co. 1-bis D.L. 12-9-2013 n. 104 (conv. in l. n. 128/13) le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico per cui è causa sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento con validità permanente fino all'assunzione sia dei vincitori che degli idonei in esse inseriti all'esito della procedura selettiva.

E' un dato di fatto incontestabile che questi ultimi sono stati tutti positivamente valutati all'esito delle rispettive prove concorsuali - scritte ed orali - alle quali sono stati ammessi a partecipare a seguito provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo. Ed è altresì un dato di fatto che la partecipazione al concorso sia stata consentita dalla stessa Amministrazione, la quale oggi senza alcun apprezzamento delle situazioni soggettive costitutesi, ha deliberato l'esclusione.

A ciò si aggiunga ancora l'ulteriore ed altrettanto non confutabile circostanza che il superamento di entrambe le citate fasi della procedura è frutto dell'accertamento in via amministrativa della loro idoneità, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale.

In sostanza, la posizione dei ricorrenti perfettamente rientra nell'ambito di tutela del cd. principio dell'assorbimento, di cui l'invocata disposizione del D.l n. 115/05 costituisce una tipizzazione, integrando entrambi i requisiti previsti per la speciale sanatoria: da una parte, il superamento delle prove scritte e orali; dall'altra, l'idoneità dai medesimi conseguita nell'ambito di una procedura concorsuale caratterizzata (per sopravvenuta disposizione di legge) dalla selezione di stampo concorsuale non per il conferimento di posti a numero limitato, bensì per l'idoneità all'inserimento nelle graduatorie da cui attingere, sino ad esaurimento, per l'assegnazione degli incarichi di Dirigente Scolastico nell'ambito della regione Campania.

Principio dell'assorbimento secondo il quale, superata ogni questione a farsi in ordine alla legittimità dell'esclusione per mancato superamento della prova preselettiva, non residua alcun potere discrezionale dell'Amministrazione sulla loro inclusione, in qualità di idonei, nella graduatoria finale di merito.

Il tutto anche all'ulteriore scopo di non vedere dispersa quella che da aspirante è ormai divenuta una qualificata risorsa lavorativa; realtà da avviare all'impiego il cui accertamento dell'idoneità a ricoprire l'incarico per cui ha concorso è avvenuto nell'ambito di regolare ed incontestato processo valutativo.

III. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DELL'ART. 21-*NONIES* DELLA L. 241/90 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI AUTOTUTELA - PERPLESSITÀ DELL'AZIONE DELLA P.A. – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..

I ricorrenti sono stati ammessi a sostenere le prove scritte a seguito di provvedimento monocratico del Giudice Amministrativo non confermato in Camera di Consiglio in contraddittorio con le controparti. Ciò nonostante, l'Amministrazione non solo non ha annullato le due prove scritte dai medesimi sostenute, ma ha finanche consentito che gli stessi, superata tale fase con esito positivo, si sottoponessero al successivo esame orale, anch'esso sostenuto con profitto.

Orbene, tale comportamento della resistente, in assenza di ordini giurisdizionali che ne vincolavano l'attività in tal senso, evidentemente configura una nuova ed autonoma scelta discrezionale della P.A., tale da comportare implicito riconoscimento del relativo diritto dei ricorrenti a partecipare a tutte le fasi della selezione, anche in considerazione della circostanza che la valutazione conseguita alla prova preselettiva (a suo tempo impugnata) non contribuiva alla votazione finale di merito; il tutto come d'altronde previsto dall'art. 8, co. 13, del bando (conformemente all'art. 7 del Dpr 487/94).

In conseguenza, avendo l'amministrazione consentito ai ricorrenti di partecipare alle ulteriori fasi del concorso, non avrebbe potuto disporre soltanto oggi – e non già nel 2012 – l'esclusione senza minimamente

tenere in conto della loro posizione giuridica qualificata, maturata a seguito del superamento delle prove di esame (scritte ed orali).

Difatti, la P. A. non ha esercitato un ordinario – e tempestivo – provvedimento d'esclusione; bensì ha, immotivatamente ed implicitamente, dunque illegittimamente, operato l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti con i quali aveva ammesso i ricorrenti a prove scritte ed orali. Annullamento che, secondo i pacifici principi dell'art. 21-*nonies* l. 241/1990, deve essere disposto previo adeguato apprezzamento delle posizioni *medio tempore* costituitesi.

Alle considerazioni che precedono in diritto andrà ad aggiungersi il significativo espresso richiamo nel decreto impugnato dell'art. 17, co. 1-*bis* D.l 12.9.2013 n. 104 (conv. in l. n. 128/13), secondo il quale la graduatoria di merito al medesimo provvedimento allegata è ad esaurimento con validità permanente fino all'assunzione sia dei vincitori che degli idonei in esse inseriti all'esito della procedura selettiva, per un totale di 657 candidati.

Circostanza, quella appena riferita, che rimuove ogni ostacolo all'applicabilità alla fattispecie in esame delle invocate disposizioni di cui all'art. 4, co. 2-*bis*, D.l n. 115/2005 (conv. in l. n. 168/2005): norma che, ispirata alla tutela dell'affidamento, consente la sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva alla procedura di tipo idoneativo per cui è causa, dunque di conseguire tale effetto per coloro – come i ricorrenti – che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela; con la conseguenza che, essendo i ricorrenti ammessi in via giurisdizionale al prosieguo del concorso ed avendolo tutti superato, non ne potevano essere esclusi con ulteriore provvedimento postumo adottato in via amministrativa.

Il tutto, peraltro, tenendo conto che proprio secondo le norme di cui al D.D.G. 13.7.2011, *lex specialis* del concorso, il test preselettivo non ha nessuna influenza nella formazione dell'avversata graduatoria, non concorrendo il punteggio conseguito in tale prova alla determinazione del voto finale (artt. 8, co. 13, 12, co. 6, e 15, co. 1 DDG cit.), come d'altronde neanche recepito dall'art. 1 del decreto con il quale il 18.12.14 è stata approvata la graduatoria di merito, parimenti impugnata.

#### **A.4) INDICAZIONE NOMINATIVA DEI CONTROINTERESSATI:**

- 1 RASULO MARGHERITA
- 2 SOMMELLA GIOVANNA
- 3 BARBUTO EMILIANO
- 4 PAPPALARDO ANTONELLA
- 5 MUSELLO CARMELA
- 6 SCHIATTARELLA FRANCESCA
- 7 LASTORIA ROSA
- 8 DI LORENZO GIULIA
- 9 DE LUCA ROSSELLA

pag. 5

10 ESPOSITO CHIARA  
11 VARRIALE VINCENZO  
12 ADINOLFI FILOMENA  
13 D'ALTERIO RAFFAELE  
14 TAFURO MARIARITA  
15 CASALINO ELENA  
16 NADDEO CLAUDIO  
17 GERVASIO ROCCO  
18 TRAMONTANO GENOVEFFA ROSARIA  
19 RUSSO IDA  
20 SAPONE ANTONIETTA  
21 DI BLASI EMILIA  
22 STROLLO EMILIA  
23 LOMBARDI ANNALISA  
24 CAMPAGNA PATRIZIA  
25 AMATO MIRELLA  
26 D'ISANTO TIZIANA  
27 PORTARAPILLO ANTONIETTA  
28 IANNICIELLO GIUSEPPE  
29 DI IORIO ROBERTA  
30 TRUNFIO NICOLA  
31 VOLLARO LUCIA  
32 RUSSO ANGELA  
33 SICILIANO SERGIO  
34 IERVOLINO MARIA  
35 IROLLO DANIELA  
36 PICARIELLO ERIKA  
37 ESCA ROSA  
38 PESCE ROSARIO  
39 TESTA LETIZIA  
40 MARINELLI ANNA LISA  
41 SALVIA MARIA LUISA  
42 DE ROSA VINCENZO  
43 BOSCO MASSIMILIANO  
44 MELE MARIA GRAZIA  
45 MOLA CLAUDIO  
46 VINCI MARIA  
47 MAIORANO ANTONIO  
48 FORNARO ANNA  
49 BUONOCORE GIOVANNI  
50 LENZA IDA  
51 NUGNES GIUSEPPINA  
52 MIRO ADRIANA MARIA LOREDANA  
53 TAFURI ANTONELLA  
54 SATRIANO MILENA  
55 NOCERA FILOMENA  
56 EMMI ANITA  
57 GUERRIERO MARIA ROSARIA  
58 NOVI DANIELA  
59 PELLEGRINI GABRIELLA  
60 ALFANO MARIA  
61 WIRZ ERMINIA  
62 PENTONE ANNA CRISTIANA  
63 IADICICCO IMMACOLATA  
64 BUONOCANTO ANNA  
65 MELUCCI EMELDE  
66 ESPOSITO DOMENICO  
67 ESPOSITO AGATA  
68 CLEMENTE GABRIELLA  
69 SPALICE GIOVANNI  
70 MORESE ROSALBA  
71 MANNARELLI CARMELA  
72 CRISCI CARMEN

73 TEDESCHI OLIMPIA  
74 CASADIO VITALBA  
75 ESPOSITO FABIANA  
76 ERRICHELLO ANNA  
77 MANGO GIULIANO  
78 ROSTAN BENEDETTA  
79 PETTI FLAVIA  
80 VALENTINO DONATELLA  
81 RULLO CLAUDIO  
82 CIOFFI ANNA MARIA  
83 URCIUOLO GIULIA  
84 COSENTINO CONCETTA  
85 CIRASUOLO DOMENICA RAFFAELLA  
86 MASCOLI ROSANNA  
87 ESPOSITO CARMINE  
88 BELARDO MARIA DEBORA  
89 ASTARITA STEFANIA  
90 BUGLIONE ANGELA  
91 D'ANGELO ANNA MARIA  
92 VALENTINO GHETA MARIA  
93 GRAZIANO PAOLO  
94 MOLINARO MARIA  
95 VECE TANIA  
96 DE LUCA PIERO  
97 ROSATI SILVIA  
98 RENIS ANGELA  
99 VERRELLI CARMELA MARIA  
100 AMBROSIO DONATELLA  
101 CORVINO IMMACOLATA  
102 GUIDA ALESSANDRA  
103 ESPOSITO CLEMENTINA  
104 MELLO PAOLA  
105 ESPOSITO GILDA  
106 DE MAIO ANGELO  
107 COMUNE ANNA  
108 DI GUIDA GIUSEPPINA  
109 PALMIERI ANTONIO  
110 TANCREDI MARIA TERESA  
111 LUCIANO PASQUALINA  
112 DE PONTE ROSALBA  
113 NAPOLITANO FRANCESCA  
114 PUMPO ANNA  
115 RUSSO GIOVANNI  
116 BORRELLI NICOLA  
117 MASSIMO LUCIA  
118 SIMONELLI FILOMENA  
119 CERONE GIANPIERO  
120 CONTE MARIA  
121 GIUGLIANO ANNA  
122 VITALE ROSA  
123 CIPRIANO GERARDO  
124 BATTISTA MARIA STELLA  
125 DE MASI MADDALENA  
126 MIGALDI PAOLA  
127 VISCARIELLO MARLENE  
128 DI MAIO ELISABETTA  
129 MANGANARO AMELIA  
130 PUGLIESE ANNA  
131 SALVATORE MARIA  
132 MASILLO PALMIRA  
133 D'ANIELLO TIZIANA  
134 MARASCO MONICA  
135 PALOMBA RAFFAELE

136 CORONELLA ROSARIA  
137 VALLETTA JANE  
138 PETRUCCI MARINA  
139 FORMISANO ALESSANDRA  
140 NATALINO DANIELA  
141 SASSI MONICA  
142 CAPPIELLO PASQUA  
143 TRAPANESE RAFFAELINA  
144 ZULLO FILOMENA  
145 RIJE DIEGO  
146 MATRONE ROSALBA  
147 MIRABELLA CRISTINA  
148 PUNZO COLOMBA  
149 MASCOLO CARMELA  
150 COLETTA FRANCESCA  
151 CERRITO ANTONIETTA  
152 MEROLA PATRIZIA  
153 STROCCHIA CARMINE  
154 COMUNE VIRGINIA  
155 CARNEVALE PAOLA  
156 MARONE EMILIA  
157 MANCO IOLANDA  
158 CIMMINO CONCETTA  
159 FIERRO ANNA MARIA  
160 CERNICCHIARO CATERINA  
161 D'AMBROSIO MICHELE  
162 MIGLIORE ROSSELLA PATRICIA  
163 BRENCIA RITA  
164 MASONE CLAUDIA  
165 FLORIMONTE RENATA  
166 VIOLA ALESSANDRA  
167 MIRACAPILLO PALMA  
168 RENGIA IONE  
169 LONGO FRANCESCA  
170 MARTANO GIOVANNA  
171 PRUDENTE ANTONIETTA  
172 MINGHELLI DEBORA  
173 DI MARTINO SERGIO  
174 DI MUZIO NICOLA  
175 SERRATO CHIARA STELLA  
176 MOSCHELLA MARIA ANNUNZIATA  
177 SICA SARA  
178 CELANO LEA  
179 CRISCI GIUSEPPE  
180 PIZZARELLI ANTONIO  
181 D'AGOSTINO MARIA  
182 ESPOSITO PAOLINA  
183 DI GENNARO TERESA  
184 LOMBARDO ANNAROSARIA  
185 FALCO VINCENZO  
186 SACCONI ANTONIO  
187 CALENZO MAURIZIO  
188 BOSCO ANNA  
189 AGOVINO ANGELA  
190 CUCCURULLO CARMELA  
191 SOLIDONE DONATELLA  
192 MOLLIKA FRANCO  
193 CAPUANO GIACOMINA  
194 PELLEGRINO ANTONIETTA  
195 GALLINARI GAETANO  
196 RANIERI LUCIA  
197 FUNARO MARIA  
198 PAGANO PATRIZIA GIOVANNA



199 AMORIELLO GINA  
200 CUOMO GIOVANNA  
201 LARDO ROSANGELA  
202 FORMISANO PATRIZIA  
203 BRUZZANITI NATALE  
204 AMATO LUIGI  
205 TEPEDINO MARIA GIOCONDA  
206 MARINO ROSALIA  
207 FESTINO AUGUSTO  
208 BRUNO ROSA  
209 PALUMBO SOFIA  
210 SARNELLI SILVANA  
211 DE PASQUALE GIOVANNI  
212 VELOTTI LUCA  
213 DE DONNO ANTONELLA  
214 RIVERA GIOVANNI  
215 PRISCO ROSA  
216 SCAVO MARILENA  
217 PEZZUTO ELISANNA  
218 UGATTI GABRIELLA  
219 DEL DEO FABIOLA  
220 DE MAJO GINEVRA  
221 IAVARONE ROSARIA  
222 SQUILLACE FABIANA  
223 MARULO MARIA ROSARIA  
224 MOSCA CARMELA  
225 CAVALIERE RAFFAELE  
226 TADDEO LAURA  
227 CARRINO CANDIDA  
228 CUOMO PAOLA  
229 VARRIALE ANTONIO  
230 SCIORIO AMALIA  
231 CANOSA RITA  
232 CONTE LUIGIA  
233 PIRRO FERDINANDO  
234 PALMA MARIA  
235 PAPALINO ROSARIA  
236 SCAGLIOLA MARIA ROSARIA  
237 MOTTI LUISA DIANA  
238 RELLA GENNARO  
239 ARPAIA ALBINA  
240 AMMIRATI ROSANNA  
241 D'AGOSTINO ALESSANDRA  
242 AVERSA ANGELINA  
243 D'ERRICO TIZIANA  
244 IASEVOLI TANIA  
245 BUONO MARIA LUISA  
246 TANGREDI ROSA  
247 DI LORENZI LUCIA  
248 DI PALO CINZIA  
249 RUGGIERO RAFFAELE  
250 DE BARTOLOMEIS VALTER  
251 PARASCANDOLO MARIA  
252 IEMMA GIUDITTA  
253 CAIANIELLO DANIELA  
254 MARRO GIOVANNI  
255 PALUMBO MARINA  
256 BONIELLO ANNALISA  
257 PIRONE VALERIA  
258 PETRELLA ROSA  
259 DE SIMONE LORENZO  
260 SALERNI SANDRA  
261 LIBERTI GABRIELLA

262 DIANA MARGHERITA  
263 WOLFLER CALVO MARCO  
264 COCURULLO MICHELA  
265 MORMONE ANGELA  
266 GUARRACINO CARMEN  
267 SCHIAVO CHIARA LUCIA  
268 PUGLIESE MARIA ANNA  
269 NATALE GELSOMINA  
270 LECCI ILARIA  
271 MIRANDA CARMELA  
272 MANNARA PAOLA  
273 MILANESE MARICA  
274 NOCERA MARIO  
275 DE SIMONE ANNA  
276 SQUILLACE MARIA ROSARIA  
277 DI VIZIO ALFREDO  
278 LANGELLA GELSOMINA  
279 IULIANO CARMEN MARIA CLARA  
280 IULIANO ANTONIETTA  
281 D'AGOSTINO ENZA  
282 DAMIANO ANTONIETTA  
283 FALCONE MARCELLINO  
284 DE SIMONE LUCA  
285 CAIAZZO MARIA  
286 MONTESANO STEFANIA  
287 DE PAOLA ANNA  
288 SCALA ANNA MARIA  
289 SASSO TERESA  
290 DANIELE GIULIA  
291 BIANCHI FRANCESCO  
292 D'URZO ANTONELLA  
293 PURICELLI GUERRA DIEGO  
294 DI TURE GIUSEPPINA  
295 MASSARO MARIANNA  
296 RAIA GELSOMINA  
297 IPPOLITO MARIA ROSARIA  
298 PASSARIELLO ROSETTA  
299 BARBIERI ASSUNTA  
300 PEPE SILVANA  
301 DIBUONO ANGELINA  
302 PAGLIUCA FIORELLA  
303 SCIANCALEPORE ANGELA  
304 FRANCO CLOTILDE  
305 REVERBERI LEA  
306 GARGIULO MARIA  
307 PALETTA ANGELA  
308 INTRONO ANTONIA  
309 ESPOSITO MARIA RITA  
310 OTTAIANO ANTONIETTA  
311 COPPOLA DOMENICO  
312 LANGELLA ADDOLORATA  
313 PELLEGRINO ROSA  
314 ATTANASIO MARGHERITA  
315 PATRI' CARMELINA  
316 GAITA ANTONIO  
317 SORRENTINO ROSALBA  
318 BUONOCORE ERSILIA  
319 MARRO ANTONIA  
320 NAPOLIELLO MARIAROSARIA  
321 BUGLIONE MARIATERESA  
322 AURILIO GIOVANNI  
323 ZEPPESELLA DEL SESTO MARIANTONIETTA ROSARIA  
324 LA PIETRA ANTONELLA LUISA

325 MERINO PASQUALE  
326 PASSARO ADELE  
327 TADDEO CARLA  
328 NAPPA DANIELA  
329 MIRRA MARIA ROSARIA  
330 INCORONATO MARIA  
331 STRIATO VITTORIA  
332 NOVI CRISTINA  
333 MANCINO MARILISA  
334 BOTTIGLIERO MARIA CRISTINA  
335 ALBIANI STEFANIA  
336 BARBATO FILOMENA  
337 IACCARINO CARMELA  
338 DEL VECCHIO CARMEN  
339 MARRA WALTER  
340 RIPPA MARIA CRISTINA  
341 GARGIULO CAROLINA  
342 IORIO MARIA CARMELA  
343 VERDE PATRIZIA  
344 MIRONE PASQUALE  
345 TANCREDI LAURA  
346 MIRARCHI PASQUALINA  
347 D'ESPOSITO MARIA  
348 GUARINO MARIANNA  
349 NOVELLI GIULIANA  
350 TORTORA GILDA  
351 MURANO ROSARIA  
352 RUGGIERO ANGELINA  
353 DE VITO TERESA  
354 RUSSO GABRIELLA  
355 CASALINO ROSANNA,70  
356 STRAMACCHIA CONCETTA  
357 DEL BARONE PATRIZIA  
358 MADDALONI RITA  
359 DATO DONATELLA  
360 VITOLO PAOLA  
361 DAVIDE IMMACOLATA  
362 NUNZIATA GIOVANNA  
363 SOMMA VINCENZO  
364 DE STAVOLA PINO  
365 TEDESCO MARIATERESA  
366 SENATORE ESTER  
367 MANZO CLOTILDE  
368 DI CATERINO SILVANA  
369 VARRIALE FRANCESCA  
370 IERVOLINO CRISTINA  
371 NOBLER IVANA  
372 BONIELLO CATERINA  
373 SATALINO CARMELA  
374 SOLIMINE SILVANA RITA  
375 ABBATE GENEVIEVE  
376 COSTABILE EMILIO  
377 PICONE IMMACOLATA  
378 SENATORE FRANCESCO  
379 COZZOLINO GIOVANNI CIRO  
380 SANTAGATA TERESA  
381 SPADACCIO ANTONELLA  
382 BOVA NICOLINA  
383 ALLEGRETТА ANTONIETTA  
384 CORTESE AIDA  
385 MONTUORI MARIA  
386 ULIANO LAURA  
387 SPAGNUOLO DARIO

388 TRUSIO ATTILIO  
389 ROSSI MARIANEVE  
390 CATERINI LISSELLA  
391 BRUNO VINCENZO  
392 SALERNO FORTUNATA  
393 PUCA ANNA MARIA  
394 BOTTONE ASSUNTA  
395 SCATTARETICO ELISA  
396 VINCIGUERRA SILVIA  
397 AVALLONE MARIA GRAZIA  
398 ILLIANO ANNALISA  
399 PERROTTA ROSARIA  
400 ERRICHELLO CATERINA  
401 SUPPA ROSA  
402 LUONGO MARIA  
403 CANNAVALE PAOLA  
404 MADDALONI GIUSEPPINA  
405 LULLI SONIA  
406 SILVESTRI LUDOVICO  
407 VERGARA MARIA FRANCESCA  
408 SORGENTE LINDA  
409 LEMBO ROSANNA  
410 SCARFATO ANTONIO  
411 ROSATO ANGELA  
412 SEPE ANGELA  
413 MARSICO GIULIANA  
414 D'ANGELO ANTONELLA MARIA  
415 TORROMBACCO MARIA DOMENICA  
416 MARRA ANNA  
417 DI LIETO IDA  
418 VAIRO ANTONELLA  
419 VITALE GIACOMO  
420 MAIO AMELIA  
421 FUCITO SONIA  
422 MOLARO ANNA  
423 RASPAOLO MARIA  
424 D'ANGELO ADELE  
425 CONCILIO CARMELA  
426 AMBROSIO GIUSEPPINA  
427 RUSCIANO MARIANNA  
428 DI CERBO BARBARA  
429 FICARA PAOLO  
430 ABBATE LUIGI  
431 VECE PATRIZIA  
432 PONTICELLI CONCETTA  
433 FALZARANO GIOVANNA  
434 VIGOGNA PAOLA  
435 MARINO MARIA  
436 FRANZONI ANNAMARIA  
437 NUNZIATA MICHELE  
438 CIRILLO TERESA  
439 CHIUMIENTO MARIA IDA  
440 RUBINO GABRIELLA  
441 DEL PRETE GIOVANNI  
442 LIETO LETIZIA  
443 LIBERTI FILOMENA  
444 DICUONZO GISELDA  
445 RENDINA VINCENZO  
446 ALBANO STEFANO  
447 GUARDIANO ANNA MARIA  
448 CATALDO BRUNELLA  
449 ROCCIOLO ERMELINDA  
450 ESPOSITO GIAN LUCIO

451 DEL PRETE MARIACONCETTA  
452 MARZOCHELLA GIUSEPPINA  
453 RICCIARDI STEFANIA  
454 RATENI PATRIZIA  
455 MANGANO VIVIANA  
456 RONZANI PIERANGELA  
457 TORELLA ANTONELLA  
458 STRAVATO LUCIANA  
459 D'ALFONSO MARIA ROSA  
460 TUFARELLI GIOVANNA  
461 PAOLELLA TOMMASINA  
462 FERRIONE PATRIZIA  
463 CURATO GABRIELLA  
464 DE PIETRO MARIA  
465 STAIANO TERESA  
466 DE FAZIO STEFANIA  
467 FUSCO VINCENZA  
468 DEL GAUDIO MARIA  
469 SABBATINO PAOLA  
470 ROBELLO ROSALBA  
471 DE ROBBIO VIRGINIA  
472 CAMBRI ANGELA  
473 CITARELLI EDOARDO  
474 DI BELLO ALESSANDRA  
475 MAIURANO ROSAMARIA  
476 PAPPALARDO ELENA  
477 FRANCO ANGELA  
478 LIETO ATTILIO  
479 ROSMARINO MARIA ROSARIA  
480 BOSNIA ERMINIA  
481 DI FIORE MARIA  
482 COLICELLI STEFANIA  
483 BIANCO ROSANNA  
484 RUGGIERO RENATA  
485 FEDELE RAFFAELA  
486 DI LIBERTI FRANCESCA  
487 CACCIOPPOLI BRUNO  
488 ORLANDO TERESA  
489 SCOTTO DI CARLO DIEGO  
490 FORGIONE GIUSEPPINA  
491 MEROLLA MARIA ROSARIA  
492 REGGIANI LUCIA  
493 MEROLA GIUSEPPINA  
494 DE LUCA MARIA  
495 ASTARITA ANTONELLA  
496 NOTO GIUSEPPINA  
497 IOZZIA MARIA CARMELA  
498 IZZO GIUSEPPINA  
499 CATALANO IDA  
500 D'ALESSIO MARIA  
501 GAETA LUCIA  
502 VARCHETTA PASQUALINA  
503 FUSCHETTO MASSIMILIANO  
504 AUGUSTO ANGELA  
505 DOLCE MARIA GIUSEPPA  
506 ZEMBRINO MASSIMILIANO  
507 BIANCO MARIA  
508 NUSCO ANTONIETTA  
509 CAMPANILE SILVIA  
510 LOFFREDO GABRIELE  
511 PECCHIA ANGELA FRANCA ANNA  
512 CASSESE ROSA  
513 CHIAUZZI ANNA ROSA

514 OLIVA BEATRICE  
515 FIORILLO TERESA ASSUNTA  
516 ZINNO SABRINA  
517 FERRARA CONCETTA  
518 IAVARONE NICOLA  
519 ROSAPEPE PAOLA  
520 ORABONA DANIELA  
521 LIGUORO ROSA  
522 VOLPE ANTONIO  
523 RICCI GABRIELLA  
524 ULLUCCI MARIA  
525 FARESE MARIA PIA  
526 CUOMO FRANCESCA  
527 MELILLO ANGELO  
528 NAPPI IOLANDA  
529 ANCORA PATRIZIA  
530 IANNELLI MAURA  
531 BUGLIONE DOMENICA GINA  
532 SINISCALCHI MARIA  
533 DE VINCENTIIS ALBERTO  
534 PONTICIELLO MARIA  
535 BARONE MARIA  
536 SERPICO CAROLINA  
537 SOLVINO FORTUNATA  
538 RIZZO MARIA ANTONIETTA  
539 FORNATARO GIOVANNI  
540 ALETTA BRUNO  
541 MORMILE ADELE  
542 PISCITIELLO CONSOLATA  
543 GUERRA GIOVANNA  
544 NUGNES PASQUALE  
545 ERGASTOLO ANGELINA  
546 VITERALE AMELIA  
547 URCIUOLI MARIA  
548 SAVARESE ROSA  
549 NAPPO MARIA ROSARIA  
550 SORRENTINO TERESA  
551 BUONGIOVANNI MARIA CONCETTA  
552 D'AMBROSA MARCELLINO  
553 DI TOMMASO MICHELE  
554 BOSCHETTI ANTONIO  
555 MARINO LUCIA  
556 ODATO DOROTEA  
557 SILVESTRE MARGHERITA  
558 URGERA ANGELO  
559 PAPPALARDO MARIA  
560 TOMASUOLO MARIA  
561 SALZANO ROSSELLA  
562 D'ESPOSITO RACHELE  
563 BLENX GIUSEPPINA  
564 SACCINTO ROBERTA  
565 GAGLIOTTA VINCENZO  
566 VIGGIANO MARILENA  
567 D'ELIA VINCENZA  
568 DI GIROLAMO MARIA STEFANIA  
569 MARAFFI SABINA  
570 MASCOLO AMALIA  
571 CRISCUOLO MARIA  
572 VERILE GIUSEPPINA  
573 SILVERII MARIA GRAZIA  
574 TOSCANO MARIA ROSARIA  
575 COSTIGLIOLA GIOVANNA BATTISTA  
576 BERGAMASCO AMALIA

577 BALDI MARGHERITA  
578 BIDELLO LUCIO  
579 STORINO LUIGI  
580 PISCIUNERI MARIA  
581 RUSSO LOREDANA  
582 MARINO ANTONIA  
583 DEL PRETE REDENTE ELPIDIO  
584 VOLPE GRAZIA MARIA ROSARIA  
585 D'ANNA GELSOMINA  
586 MORIELLO ROSA  
587 MASSARO ANGELA  
588 DELL'ISOLA PATRIZIA  
589 MARONE ANGELA  
590 VERILE ANNAMARIA  
591 SESSA BERNARDINO  
592 CERVELLI LOREDANA  
593 MAIELLO ANTONIETTA  
594 D'AMBROSIO GIANMARCO  
595 ESPOSITO RITA  
596 SODANO ROSANNA  
597 BELLIAZZI DIEGO  
598 PERRINA OTTONE  
599 GIAQUINTO CLAUDIA  
600 MUSELLA FIORELLA  
601 RAIA FLORIANA  
602 CASABURO CRISTIANA  
603 RICCIO MARINA  
604 GUADAGNI RITA  
605 TESTA CARMELA  
606 DEGANI LIA ANNA  
607 CIRILLO LUCIA ANTONIETTA  
608 GRAVINO TECLA  
609 RUGGIERO ANNA  
610 SERAFINI ADA  
611 SALZILLO GERARDO  
612 LEONESSA VALERIA  
613 RUOCCO ANIELLO  
614 SAVIANO ANGELINA  
615 ZOLLO MARIO NICOLINO  
616 SCOTTO DI FASANO VALERIA  
617 DE SIMONE ANNA FILOMENA  
618 SODANO ANGELA  
619 MAGLIO ANGELA  
620 IANNACCONE MARIO  
621 FREZZA ROSA  
622 MONTESANO ERSILIA  
623 MANCUSO CARMELA  
624 LA MONTAGNA GIUSEPPINA  
625 LO PRIORE ROSARIA  
626 DELLA GATTA MICHELINA  
627 D'AMORE VIRGINIA  
628 PETRILLO PAMELA  
629 D'ETTORE GIOVANNA  
630 CERVONE ANNA  
631 FARAONE ANGELA  
632 BONFIGLIO ISABELLA  
633 MATTUCCI CATERINA  
635 ARAGIUSTO TIZIANA  
636 D'ELIA ELISABETTA  
637 MONTESANO SALVATORE  
638 COLANTUONO ROSARIA  
639 ZOPPOLI GIULIANA  
640 RUGGIERO MARIA

641 IMPROTA PAOLA  
642 VORZILLO MARIA  
643 VETRANO BARBATO  
644 AUTIERI GIULIANA  
645 FAUCEGLIA VINCENZO  
646 CAIAZZA BENEDETTA  
647 TAGLIANETTI CARMELA  
648 COLANTUONO GABRIELLA  
649 ANGELONE CAMILLA  
650 MARTULANO ANNAMARIA  
651 SCHIOPPA SILVANA  
652 PERNA ALFONSO  
653 D'AVINO PASQUALE  
654 FERRIGNO ANNAMARIA  
655 CRIMALDI GIOVANNA  
656 VISCARDI ROSA  
657 RANAURO UMBERTO

**A.5) MODALITÀ DI CONOSCENZA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE.**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi regionali".

**A.6) INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA.**

Il presente avviso, quale strumento di notifica per "pubblici proclami", è pubblicato sul sito internet del MIUR su autorizzazione di cui al decreto n. 1500/2017 reso il 4.4.17 dal Presidente della Sez. Terza *bis* del TAR Lazio di Roma.

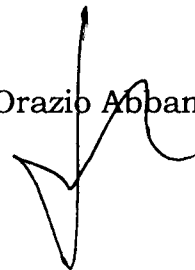
Al Presente avviso sono allegati:

- 1) testo integrale di ricorso e motivi aggiunti;
- 2) Decreto del Presidente della Sez. III *bis* del TAR Lazio, Roma, n. 1500/2017
- 3) elenco nominativo dei controinteressati;

avv. Stefano Russo



avv. Orazio Abbamonte





1

## **TAR PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORRONO** FILOMENA SARCANO (SRCFMN72B55F839Z), ALFIERI FABIANA (LFRFBN65H49H703Y), AMOROSO ANDREA (MRSNDR67L12G242G), AVINO PATRIZIA (VNA-PRZ68D49G230M), CAGNAZZO LAURA PATRIZIA (CGNLPT58M65Z600H), CAPICCHIANO ROSSELLA (CPCRS71M56F839N), GUARINO PAOLA (GRN-PLA64D42F839Y), MOLLI ERSILIA (MLLRSL60L69F839L), MORABELLO MORABITO MICHELA (MRBMHL59A65H931S), NAPOLITANO GIOVANNI (NPLGNN64E03F839F), PASSERINI CRISTIANA (PSSCST64L57F839D), PICA ANGELA (PCINGL53L51F839K), SANNINO LIBERATA (SNNLRT70E69F839C), TORINO GIUSEPPINA (TRNGPP76D61F839D), VACCARO VALERIA (VCCVLR64H61F839T), VISCO ELISABETTA (VSCLBT61M51F839U), ZANFARDINO EMILIA (ZNFM-LE69P64F839D), rappresentati e difesi, g. m. a m. del presente atto, dagli avv.ti Orazio Abbamonte (BBMRZO61S17F839L; PEC: orazioabbamonte@pec.giuffre.it – fax 081/663383) e Stefano Russo (RSSSFN74A26F839N, PEC: stefanorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it, fax: 081 663383) con i quali elett.te domiciliano in Roma ala via Terenzio n. 7;

**CONTRO** il MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA;

**PER L'ANNULLAMENTO:** **A)** dei provvedimenti prot. n. AOODRCA.4330, prot. n. AOODRCA.4264, prot. n. AOODRCA.4266, prot. n. AOODRCA.4272, prot. AOODRCA.4284, prot. AOODRCA.4285, prot. AOODRCA.4298, prot. AOODRCA.4319, prot. AOODRCA.4321, prot. AOODRCA.4715, prot. AOODRCA.4323, AOODRCA.4325, prot. AOODRCA.4327, prot. AOODRCA.4336, prot. AOODRCA.4717, prot. AOODRCA.4342, prot. AOODRCA.4345, tutti datati 16/6/2014 notificati nel successivo mese di luglio 2014 (solo il prot. AOODRCA.4285 notificato il 12.9.14) con i quali il Direttore Generale

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, bandito con D.D.G. MIUR del 13.7.11 (in G.U. 4° serie speciale concorsi n. 56 del 15.7.11); **B)** d'ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo.

### **FATTO**

**1.** I ricorrenti sono tutti docenti scolastici ed hanno partecipato al concorso di cui in epigrafe, bandito - con D.D.G. MIUR del 13.7.11 - per il reclutamento su base regionale di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. In origine i posti complessivi messi a concorso erano stabiliti in n. 2.386, di cui 224 per la regione Campania, dove i ricorrenti hanno presentato domanda.

Successivamente, con l'art. 17, co. 1-*bis*, D.l n. 104 del 12.9.13 (convertito con l. n. 128/13) le graduatorie di merito regionali risultanti all'esito della procedura sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, con validità fino all'assunzione di tutti i vincitori e idonei in esse inseriti.

**2.** Lo svolgimento della procedura prevedeva due prove scritte ed una orale; prove per l'ammissione alle quali il bando richiedeva il previo superamento di test preselettivo consistente in quesiti a risposta multipla, il cui punteggio non avrebbe concorso però alla formazione del voto finale di merito (*ex art. 8, co. 13, del bando*).

Nessuno dei ricorrenti è stato ammesso a sostenere l'esame scritto, non avendo conseguito il punteggio minimo richiesto per superare tale fase preliminare.

**3.** In ragione di una serie varia d'illegittimità, che hanno

gravemente minato il valore della detta prova preliminare, e che hanno condotto a risultati del tutto inattendibili, i ricorrenti (a seguito di impugnativa della graduatoria degli aspiranti ammessi agli scritti) ottenevano provvedimenti cautelari *inaudita altera parte* del Tar Campania di Napoli - decreto n. 1950/11 reso nel giudizio RG. 6350/11, decreto n. 1942/11 reso nel giudizio RG. 6299/11 - che consentiva loro di partecipare alla successiva fase del concorso, sebbene alle rispettive Camere di Consiglio il G. A. partenopeo – con ordinanze nn. 1017/12 e 116/12 – si dichiarava incompetente in favore del Tar del Lazio (sul presupposto che le censure sollevate nei ricorsi erano destinate ad avere effetto sull'intero territorio nazionale), dinanzi al quale i giudizi venivano tempestivamente riassunti, e dove sono tutt'ora pendenti - RR.GG. nn. 9712/11 e 1164/12.

**4.** Frattanto i ricorrenti, dopo aver ottenuto risultato positivo alla fase degli scritti, alla quale regolarmente partecipavano, erano sottoposti anche alla successiva prova orale, anch'essa sistematicamente superata.

**5.** Sennonché, in attesa dell'inclusione nella graduatoria finale ad esaurimento di prossima pubblicazione (all'esito dell'ultima fase procedimentale della valutazione dei titoli), lo scorso mese di luglio '14 i ricorrenti si sono visti comunicare i provvedimenti impugnati, con i quali si è disposta la loro esclusione dal concorso *de quo*.

Tali disposizioni, tutte esattamente identiche nel loro contenuto – e implicanti i medesimi effetti sulla posizione dei ricorrenti – sono illegittime, a prescindere dalle considerazioni sollevate nei ricorsi proposti avverso le esclusioni a suo tempo disposte all'esito della fase di preselezione, e qui pertanto contestate per vizi propri.

Si rende pertanto necessario ricorrere a codesto Tribunale per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIZIO DEL**

PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

**I.A)** In via preliminare si rileva che il provvedimento di esclusione impugnato (uguale per tutti i ricorrenti) è privo di qualsiasi motivazione, non essendo immediatamente individuabile dal suo tenore letterale la ragione dell'estromissione dal concorso.

Invero, nel medesimo **non** si legge alcunché in proposito al mancato superamento delle prove preselettive – che, a quanto è dato di sapere, ne sarebbe il fondamento – risultando evidentemente insufficiente a giustificarlo il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 7 del bando, *“letto in combinato disposto con i successivi artt. 6 ed 8”* (cfr. il provvedimento gravato). Richiami che rendono evidentemente indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale; presidio evidentemente non sostituibile con un laconico richiamo alle disposizioni che nella fattispecie sarebbero state applicate dall'intimata amministrazione, rimettendo poi all'intuizione dei ricorrenti le vere ragioni del provvedimento impugnato.

In altri e più concreti termini, il mero richiamo alle norme che regolamentano la procedura concorsuale non potrà sostituire l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (*“esaminati gli atti in possesso dell'amministrazione”*, ivi), impedendo di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della P. A., nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali e la *lex specialis* nel caso concreto.

Diversamente, si consentirebbe ad una scelta assolutamente discrezionale e non controllabile di determinare effetti altamente pregiudizievoli sulle prove già svolte e faticosamente superate dai ricorrenti, il che, secondo canoni ormai da tempo riconosciuti nel vigente ordinamento, non è ammissibile.

L'assenza della motivazione è qui aggravata dal fatto – giuridicamente rilevante, come meglio si vedrà anche oltre – che tra il bando e l'esclusione dei ricorrenti si è dipanato l'intero svolgimento del concorso, con il costituirsi in capo a questi ultimi della situazione, da valutarsi, nascente dal superamento delle prove.

**I.B)** Sotto altro profilo, sempre relativo alle forme procedurali seguite dal MIUR, si osserva che essendo i ricorrenti candidati che hanno già utilmente sostenuto tutte le prove del concorso, dunque portatori di una situazione **qualificata** e legittimante, avevano diritto di ricevere dall'intimata Amministrazione scolastica campana comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla loro definitiva esclusione dalla procedura per cui è causa (anche secondo le ragioni che meglio saranno rappresentate nel secondo motivo).

Nella specie, l'adempimento garantistico di partecipazione e di conoscenza è stato completamente omissso, nonostante gli effetti preclusivi che il provvedimento impugnato determina sulle loro posizioni giuridiche soggettive, con conseguente violazione dell'art. 7 l. 241/1990.

**II. – VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2-BIS, D.L. N. 115 DEL 2005, CONVERTITO IN LEGGE N. 168/2005 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 17, CO. 1-BIS D.L. 12-9-2013 N. 104, CONV. IN LEGGE N. 128/13.**

Ferme le considerazioni di cui al mezzo che precede, i provvedimenti impugnati si presentano illegittimi per non avere l'amministrazione nella fattispecie in esame fatto governo delle disposizioni invocate in epigrafe.

Invero, ai sensi del rubricato art. 4, co. 2-bis, D.l n. 115 *“Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata **a seguito** di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”* (enfasi nostre).

Tale disposizione introduce nel nostro ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento e dell'economicità dell'attività giuridica - oltre che alla tutela delle situazioni giuridico-soggettive -, della sanatoria legale nei casi di ammissione con riserva a pubblici concorsi di tipo idoneativo, ovvero per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica dell'idoneità dei partecipanti; unico limite alla sua applicazione sono pacificamente ritenute essere le sole selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.

E nel caso di specie si è detto che con l'art. 17, co. 1-*bis* D.L. 12-9-2013 n. 104 (conv. in l. n. 128/13) le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico per cui è causa sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento con validità permanente fino all'assunzione sia dei vincitori che degli idonei in esse inseriti all'esito della procedura selettiva.

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 aprile 2009, n. 108 interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 4, comma 2-*bis* del D.l. 115 cit., ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l'accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo abilitativo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all'interessato di ottenerlo, rimuovendo l'ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l'effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice.

Adesso, per quanto possa risultare opinabile la legittimità della prova preselettiva impugnata con separata domanda dagli odierni ricorrenti - causa il suo mancato superamento - è un dato di fatto incontestabile che questi ultimi sono stati tutti positivamente valutati all'esito delle rispettive prove concorsuali - scritte ed orali - alle quali sono stati ammessi a partecipare a seguito provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo. Ed è altresì un dato di fatto che la partecipazione al concorso sia stata consentita dalla stessa Amministrazione, la quale oggi senza alcun apprezzamento delle situazioni soggettive costituite, ha deliberato l'esclusione.

A ciò si aggiunga ancora l'ulteriore ed altrettanto non confutabile circostanza che il superamento di entrambe le citate fasi della procedura è frutto dell'accertamento in via amministrativa della loro idoneità, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale.

In sostanza, la posizione dei ricorrenti perfettamente rientra nell'ambito di tutela del cd. principio dell'assorbimento, di cui l'invocata disposizione del D.l n. 115/05 costituisce una tipizzazione, integrando entrambi i requisiti previsti per la speciale sanatoria: da una parte, il superamento delle prove scritte e orali; dall'altra, l'idoneità dai medesimi conseguita nell'ambito di una procedura concorsuale caratterizzata (per sopravvenuta disposizione di legge) dalla selezione di stampo concorsuale non per il conferimento di posti a numero limitato, bensì per l'idoneità all'inserimento nelle graduatorie da cui attingere, sino ad esaurimento, per l'assegnazione degli incarichi di Dirigente Scolastico nell'ambito della regione Campania.

Principio dell'assorbimento secondo il quale, superata ogni questione a farsi in ordine alla legittimità dell'esclusione per mancato superamento della prova preselettiva – le cui risultanze non sono ormai più sovrapponibili alle positive valutazioni delle prove dei ricorrenti (finanche venendo in tal senso meno la materia del contendere a causa di un *factum principis*) – non residua alcun potere discrezionale dell'Amministrazione sulla loro inclusione, in qualità di idonei, nella graduatoria finale di merito; ed infatti, è la legge medesima a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali, anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento dell'idoneità, per la quale concorrono.

Il tutto, peraltro, anche all'ulteriore scopo, evidentemente sotteso dal Legislatore alla disposizione in esame - art. 4, comma 2-*bis* del D.l 115/05, il cui principio è qui da interpretarsi congiuntamente con l'art. 17, co. 1-*bis* D.L. 104/2013 - di non vedere dispersa quella che da aspirante è ormai divenuta una qualificata risorsa lavorativa; realtà da avviare all'impiego il cui accertamento dell'idoneità a ricoprire l'incarico per cui ha concorso è avvenuto nell'ambito di regolare ed in-

contestato processo valutativo, che diversamente anch'esso si tramuterebbe in un inutile dispendio di mezzi e personale in tal senso impiegati (il concorso e la commissione esaminatrice), oltre che di risorse economiche investite (i costi necessari per lo svolgimento della procedura).

**III. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ  
– INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DELL'ART. 21-*NONIES* DELLA L. 241/90  
E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI AUTOTUTELA - PERPLESSITÀ DELL'AZIONE DELLA  
P.A. – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..**

In via subordinata, si rappresenta l'ulteriore seguente mezzo.

I ricorrenti sono stati ammessi a sostenere le prove scritte a seguito di provvedimento monocratico del Giudice Amministrativo non confermato in Camera di Consiglio in contraddittorio con le controparti. Ciò nonostante, l'Amministrazione non solo **non** ha annullato le due prove scritte dai medesimi sostenute, ma ha finanche consentito che gli stessi, superata tale fase con esito positivo, si sottoponessero al successivo esame orale, anch'esso sostenuto con profitto.

Orbene, tale comportamento della resistente, in assenza di ordini giurisdizionali che ne vincolavano l'attività in tal senso, evidentemente configura una nuova ed autonoma scelta discrezionale della P.A., tale da comportare implicito riconoscimento del relativo diritto dei ricorrenti a partecipare a tutte le fasi della selezione, anche in considerazione della circostanza che la valutazione conseguita alla prova preselettiva (a suo tempo impugnata) non contribuiva alla votazione finale di merito; il tutto come d'altronde previsto dall'art. 8, co. 13, del bando (conformemente all'art. 7 del Dpr 487/94).

In conseguenza, avendo l'amministrazione consentito ai ricorrenti di partecipare alle ulteriori fasi del concorso, non avrebbe potuto disporne soltanto oggi – e non già nel 2012, quando era ormai dato acquisito dal MIUR il venir meno della tutela cautelare di ammissione con riserva – l'esclusione senza minimamente tenere in conto della loro posizione giuridica qualificata, maturata a seguito del superamento delle prove di esame (scritte ed orali).



Difatti, attualmente la P. A. **non** ha esercitato un ordinario – e tempestivo – provvedimento d'esclusione; bensì ha, immotivatamente ed implicitamente, dunque illegittimamente, operato l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti con i quali aveva ammesso i ricorrenti a prove scritte ed orali. Annullamento che, secondo i pacifici principi dell'art. 21-*nonies* l. 241/1990, deve essere disposto previo adeguato apprezzamento delle posizioni *medio tempore* costituitesi.

### **PQM**

si conclude per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge. Contributo unificato dimezzato per materia di pubblico impiego.

avv. Orazio Abbamonte

avv. Stefano Russo

#### **RELATA DI NOTIFICA**

##### **AI SENSI DELLA L. 21/01/1994 n. 53**

L'anno 2014 il giorno 14 del mese di ottobre, ad istanza dei ricorrenti, n. q. e con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Orazio Abbamonte, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del 11.10.2005 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della legge n. 53 del 21.1.1994, previa annotazione al n. 998 del mio registro cronologico, ho notificato copia del ricorso al Tar che precede conforme a suo originale debitamente sottoscritto anche in mandato mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli \_\_\_\_\_a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** in persona del suo legale rappresentate *p. t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via Dei Portoghesi, 12

PROF. **MICILLO RAFFAELE** domiciliato alla via A. Manzoni n. 228 – 80123 - Napoli

PROF. **PURICELLI GUERRA DIEGO** domiciliato alla via Ugo Ricci n. 24 – 80127 – Napoli

*per autentica*  
avv. Orazio Abbamonte

*per vidimazione*  
l'Ufficio Postale

## **TAR PER IL LAZIO – ROMA**

### **SEZ. 3-BIS – RG. 13219/14**

**MOTIVI AGGIUNTI** nell'interesse di FILOMENA SARCANO, AMOROSO ANDREA, CAGNAZZO LAURA PATRIZIA, GUARINO PAOLA, VACCARO VALERIA rappresentati e difesi, g. m. a m. del presente atto, dagli avv.ti Orazio Abbamonte (BBMRZO61S17F839L; PEC: orazioabbamonte@pec.giuffre.it – fax 081/663383) e Stefano Russo (RSSSFN74A26F839N, PEC: stefanorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it, fax: 081 663383) con i quali elett.te domiciliario in Roma alla via Terenzio n. 7;

**CONTRO** il MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (Avvocatura Gen. di Stato)

**NONCHÉ CONTRO** PURICELLI GUERRA DIEGO e ALTRI, rappresentati e difesi come nei rispettivi atti difensivi;

**PER L'ANNULLAMENTO (CON IL RICORSO INTRODUTTIVO): A)** dei provvedimenti prot. n. AOODRCA.4330, prot. n. AOODRCA.4264, prot. n. AOODRCA.4266, prot. n. AOODRCA.4272, prot. AOODRCA.4284, prot. AOODRCA.4285, prot. AOODRCA.4298, prot. AOODRCA.4319, prot. AOODRCA.4321, prot. AOODRCA.4715, prot. AOODRCA.4323, AOODRCA.4325, prot. AOODRCA.4327, prot. AOODRCA.4336, prot. AOODRCA.4717, prot. AOODRCA.4342, prot. AOODRCA.4345, tutti datati 16/6/2014 e notificati nel successivo mese di luglio 2014 (solo il prot. AOODRCA.4285 notificato il 12.9.14) con i quali il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, bandito con D.D.G. MIUR del 13.7.11 (in G.U. 4° serie speciale concorsi n. 56 del 15.7.11); **B)** d'ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo.

**NONCHÉ, CON IL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO:**

**c)** per quanto di ragione, del decreto prot. AOODRCA.9248 del 18.12.14 con il quale il MIUR - Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria generale di merito del concorso *sub A*), graduatoria al medesimo provvedimento allegata e che altresì s'impugna in parte *qua*; **d)** di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo, e segnatamente delle modifiche e/o rettifiche della graduatoria medesima, qualora intervenute.

### **FATTO**

**1.** I fatti sono quelli rappresentati nel ricorso introduttivo, al quale ci si riporta integralmente, anche per le argomentazioni in diritto ivi dedotte avverso i provvedimenti (impugnati *sub A* in epigrafe) di esclusione dal concorso per cui è causa dei ricorrenti.

**2.** Con il decreto impugnato *sub c)* in epigrafe del presente atto di motivi aggiunti, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria generale di merito del concorso per cui è causa (art. 15 del bando), allegata al medesimo provvedimento e recante i nominativi dei 657 candidati risultati idonei.

In particolare, nelle premesse del citato decreto si richiama l'art. 17 co. 1-*bis*, del D.l n. 104/13, conv. in L. n. 128/13, prendendo dunque espressamente atto che *“le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”* (par. 17 Decreto del 18.12.14).

**3.** Nell'ambito dell'impugnativa *de qua* il decreto che qui si contesta, per la parte in cui la relativa graduatoria non include i nominativi dei

ricorrenti, è pertanto affetto dai medesimi profili d'illegittimità dedotti nel ricorso, qui proposti con i seguenti

### **MOTIVI AGGIUNTI**

**IV. - ILLEGITTIMITÀ DA VALERE (IN VIA AUTONOMA O DERIVATA) SECONDO GLI ORIGINARI MOTIVI DI RICORSO, CHE QUI APPRESSO INTEGRALMENTE SI RIPROPONGONO.**

**I. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIZIO DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

**I.A)** In via preliminare si rileva che il provvedimento di esclusione impugnato (uguale per tutti i ricorrenti) è privo di qualsiasi motivazione, non essendo immediatamente individuabile dal suo tenore letterale la ragione dell'estromissione dal concorso.

Invero, nel medesimo **non** si legge alcunché in proposito al mancato superamento delle prove preselettive – che, a quanto è dato di sapere, ne sarebbe il fondamento – risultando evidentemente insufficiente a giustificarlo il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 7 del bando, *“letto in combinato disposto con i successivi artt. 6 ed 8”* (cfr. il provvedimento gravato). Richiami che rendono evidentemente indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale; presidio evidentemente non sostituibile con un laconico richiamo alle disposizioni che nella fattispecie sarebbero state applicate dall'intimata amministrazione, rimettendo poi all'intuizione dei ricorrenti le vere ragioni del provvedimento impugnato.

In altri e più concreti termini, il mero richiamo alle norme che regolamentano la procedura concorsuale non potrà sostituire l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che

ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (*"esaminati gli atti in possesso dell'amministrazione"*, ivi), impedendo di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della P. A., nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali e la *lex specialis* nel caso concreto.

Diversamente, si consentirebbe ad una scelta assolutamente discrezionale e non controllabile di determinare effetti altamente pregiudizievoli sulle prove già svolte e faticosamente superate dai ricorrenti, il che, secondo canoni ormai da tempo riconosciuti nel vigente ordinamento, non è ammissibile.

L'assenza della motivazione è qui aggravata dal fatto – giuridicamente rilevante, come meglio si vedrà anche oltre – che tra il bando e l'esclusione dei ricorrenti si è dipanato l'intero svolgimento del concorso, con il costituirsi in capo a questi ultimi della situazione, da valutarsi, nascente dal superamento delle prove.

**I.B)** Sotto altro profilo, sempre relativo alle forme procedurali seguite dal MIUR, si osserva che essendo i ricorrenti candidati che hanno già utilmente sostenuto tutte le prove del concorso, dunque portatori di una situazione **qualificata** e legittimante, avevano diritto di ricevere dall'intimata Amministrazione scolastica campana comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla loro definitiva esclusione dalla procedura per cui è causa (anche secondo le ragioni che meglio saranno rappresentate nel secondo motivo).

Nella specie, l'adempimento garantistico di partecipazione e di conoscenza è stato completamente omesso, nonostante gli effetti preclusivi che il provvedimento impugnato determina sulle loro posizioni giuridiche soggettive, con conseguente violazione dell'art. 7 l. 241/1990.

**II. – VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2-BIS, D.L. N. 115 DEL 2005, CONVERTITO IN LEGGE N. 168/2005 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 17, CO. 1-BIS D.L. 12-9-2013 N. 104, CONV. IN LEGGE N. 128/13.**

Ferme le considerazioni di cui al mezzo che precede, i provvedimenti impugnati si presentano illegittimi per non avere l'amministrazione nella fattispecie in esame fatto governo delle disposizioni invocate in epigrafe.

Invero, ai sensi del rubricato art. 4, co. 2-bis, D.l n. 115 *“Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”* (enfasi nostre).

Tale disposizione introduce nel nostro ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento e dell'economicità dell'attività giuridica - oltre che alla tutela delle situazioni giuridico-soggettive -, della sanatoria legale nei casi di ammissione con riserva a pubblici concorsi di tipo idoneativo, ovvero per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica dell'idoneità dei partecipanti; unico limite alla sua applicazione sono pacificamente ritenute essere le sole selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.

E nel caso di specie si è detto che con l'art. 17, co. 1-bis D.L. 12-9-2013 n. 104 (conv. in l. n. 128/13) le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico per cui è causa sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento con validità permanente fino all'assunzione sia dei vincitori che degli idonei in esse inseriti all'esito della procedura selettiva.

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 aprile 2009, n. 108 interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 4, comma 2-bis del D.l 115 cit., ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l'accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo abilitativo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all'interessato di ottenerlo, rimuovendo

l'ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l'effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice.

Adesso, per quanto possa risultare opinabile la legittimità della prova preselettiva impugnata con separata domanda dagli odierni ricorrenti – causa il suo mancato superamento – è un dato di fatto incontestabile che questi ultimi sono stati tutti positivamente valutati all'esito delle rispettive prove concorsuali – scritte ed orali – alle quali sono stati ammessi a partecipare a seguito provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo. Ed è altresì un dato di fatto che la partecipazione al concorso sia stata consentita dalla stessa Amministrazione, la quale oggi senza alcun apprezzamento delle situazioni soggettive costituitesi, ha deliberato l'esclusione.

A ciò si aggiunga ancora l'ulteriore ed altrettanto non confutabile circostanza che il superamento di entrambe le citate fasi della procedura è frutto dell'accertamento in via amministrativa della loro idoneità, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale.

In sostanza, la posizione dei ricorrenti perfettamente rientra nell'ambito di tutela del cd. principio dell'assorbimento, di cui l'invocata disposizione del D.l n. 115/05 costituisce una tipizzazione, integrando entrambi i requisiti previsti per la speciale sanatoria: da una parte, il superamento delle prove scritte e orali; dall'altra, l'idoneità dai medesimi conseguita nell'ambito di una procedura concorsuale caratterizzata (per sopravvenuta disposizione di legge) dalla selezione di stampo concorsuale non per il conferimento di posti a numero limitato, bensì per l'idoneità all'inserimento nelle graduatorie da cui attingere, sino ad esaurimento, per l'assegnazione degli incarichi di Dirigente Scolastico nell'ambito della regione Campania.

Principio dell'assorbimento secondo il quale, superata ogni questione a farsi in ordine alla legittimità dell'esclusione per mancato superamento della prova preselettiva – le cui risultanze non sono

ormai più sovrapponibili alle positive valutazioni delle prove dei ricorrenti (finanche venendo in tal senso meno la materia del contendere a causa di un *factum principis*) – non residua alcun potere discrezionale dell'Amministrazione sulla loro inclusione, in qualità di idonei, nella graduatoria finale di merito; ed infatti, è la legge medesima a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali, anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento dell'idoneità, per la quale concorrono.

Il tutto, peraltro, anche all'ulteriore scopo, evidentemente sotteso dal Legislatore alla disposizione in esame - art. 4, comma 2-*bis* del D.l 115/05, il cui principio è qui da interpretarsi congiuntamente con l'art. 17, co. 1-*bis* D.L. 104/2013 - di non vedere dispersa quella che da aspirante è ormai divenuta una qualificata risorsa lavorativa; realtà da avviare all'impiego il cui accertamento dell'idoneità a ricoprire l'incarico per cui ha concorso è avvenuto nell'ambito di regolare ed incontestato processo valutativo, che diversamente anch'esso si tramuterebbe in un inutile dispendio di mezzi e personale in tal senso impiegati (il concorso e la commissione esaminatrice), oltre che di risorse economiche investite (i costi necessari per lo svolgimento della procedura).

### III. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DELL'ART. 21-NONIES DELLA L. 241/90 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI AUTOTUTELA - PERPLESSITÀ DELL'AZIONE DELLA P.A. – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..

In via subordinata, si rappresenta l'ulteriore seguente mezzo.

I ricorrenti sono stati ammessi a sostenere le prove scritte a seguito di provvedimento monocratico del Giudice Amministrativo non confermato in Camera di Consiglio in contraddittorio con le controparti. Ciò nonostante, l'Amministrazione non solo **non ha annullato le due prove scritte** dai medesimi sostenute, ma ha finanche consentito che gli stessi, superata tale fase con esito positivo, si sottoponessero al successivo esame orale, anch'esso sostenuto con profitto.



Orbene, tale comportamento della resistente, in assenza di ordini giurisdizionali che ne vincolavano l'attività in tal senso, evidentemente configura una nuova ed autonoma scelta discrezionale della P.A., tale da comportare implicito riconoscimento del relativo diritto dei ricorrenti a partecipare a tutte le fasi della selezione, anche in considerazione della circostanza che la valutazione conseguita alla prova preselettiva (a suo tempo impugnata) non contribuiva alla votazione finale di merito; il tutto come d'altronde previsto dall'art. 8, co. 13, del bando (conformemente all'art. 7 del Dpr 487/94).

In conseguenza, avendo l'amministrazione consentito ai ricorrenti di partecipare alle ulteriori fasi del concorso, non avrebbe potuto disporre soltanto oggi – e non già nel 2012, quando era ormai dato acquisito dal MIUR il venir meno della tutela cautelare di ammissione con riserva – l'esclusione senza minimamente tenere in conto della loro posizione giuridica qualificata, maturata a seguito del superamento delle prove di esame (scritte ed orali).

Difatti, attualmente la P. A. **non** ha esercitato un ordinario – e tempestivo – provvedimento d'esclusione; bensì ha, immotivatamente ed implicitamente, dunque illegittimamente, operato l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti con i quali aveva ammesso i ricorrenti a prove scritte ed orali. Annullamento che, secondo i pacifici principi dell'art. 21-*nonies* l. 241/1990, deve essere disposto previo adeguato apprezzamento delle posizioni *medio tempore* costituitesi.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Alle considerazioni che precedono in diritto andrà ad aggiungersi il significativo espresso richiamo nel decreto impugnato dell'art. 17, co. 1-*bis* D.l 12.9.2013 n. 104 (conv. in l. n. 128/13), secondo il quale la graduatoria di merito al medesimo provvedimento allegata è ad esaurimento con validità permanente fino all'assunzione sia dei vincitori che degli idonei in esse inseriti all'esito della procedura selettiva, per un totale di 657 candidati.

Circostanza, quella appena riferita, che sostanzialmente conferma le argomentazioni innanzi dedotte al secondo mezzo d'impugnazione, nel senso di rimuovere ogni ostacolo all'applicabilità alla fattispecie in esame delle invocate disposizioni di cui all'art. 4, co. 2-*bis*, D.l n. 115/2005 (conv. in l. n. 168/2005): norma che, ispirata alla tutela dell'affidamento, consente la sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva alla procedura di tipo idoneativo per cui è causa, dunque di conseguire tale effetto per coloro – come i ricorrenti – che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata **a seguito** di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela (sull'argomento, Tar Lazio n. 3433 del 28.3.2014 e n. 270/2014); con la conseguenza che, essendo i ricorrenti ammessi in via giurisdizionale al prosieguo del concorso ed avendolo tutti superato, non ne potevano essere esclusi con ulteriore provvedimento postumo adottato in via amministrativa.

Il tutto, peraltro, tenendo conto che proprio secondo le norme di cui al D.D.G. 13.7.2011, *lex specialis* del concorso, il test preselettivo **non** ha nessuna influenza nella formazione dell'avversata graduatoria, **non** concorrendo il punteggio conseguito in tale prova alla determinazione del voto finale (artt. 8, co. 13, 12, co. 6, e 15, co. 1 DDG cit.), come d'altronde finanche recepito dall'art. 1 del decreto con il quale il 18.12.14 è stata approvata la graduatoria di merito.

In conclusione, anche il decreto impugnato con il presente atto andrà considerato illegittimo per la parte in cui esclude i ricorrenti dalla graduatoria finale degli idonei all'incarico di dirigente scolastico, e ciò oltre che per violazione delle invocate disposizioni, altresì sotto i profili della contraddittorietà ed irragionevolezza che inevitabilmente lo caratterizzano, qui espressamente dedotti.

### **PQM**

si insiste per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge.  
Contributo unificato dimezzato per materia di pubblico impiego.

avv. Stefano Russo

avv. Orazio Abbamonte

**RELATA DI NOTIFICA**

**AI SENSI DELLA L. 21/01/1994 n. 53**

L'anno 2015 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di febbraio, ad istanza dei ricorrenti, n. q. e con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Orazio Abbamonte, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del 11.10.2005 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della legge n. 53 del 21.1.1994, previa annotazione al n. \_\_\_\_ del mio registro cronologico, ho notificato copia del ricorso per motivi aggiunti al Tar Lazio di Roma che precede conforme a suo originale debitamente sottoscritto anche in mandato mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli \_\_\_\_\_ a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** in persona del suo legale rappresentate *p. t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via Dei Portoghesi, 12
- **MICILLO RAFFAELE** domiciliato alla via A. Manzoni n. 228 – 80123 - Napoli
- **PURICELLI GUERRA DIEGO** elett.te domiciliato con i difensori costituiti avv.ti Maria Annunziata e Gaetano Paolino e con loro in Roma alla piazza Cola di Rienzo n. 92 presso l'avv. Leopoldo Fiorentino (studio Carlini)
- **IMMACOLATA CORVINO, VINCENZO DE ROSA, CONCETTA COSENTINO, MARGHERITA DIANA, NICOLA DI MUZIO, TERESA SASSO, SILVANA DI CATERINO, TOMMASINA PAOLELLA, GIOVANNA FALZARANO** elett.te domiciliati con i difensori costituiti avv.ti Antonio Lamberti e Claudio Maria Lamberti e con loro in Roma al viale Dei Parioli n. 67

*per autentica*  
avv. Orazio Abbamonte

*per vidimazione*  
l'Ufficio Postale



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 13219 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Filomena Sarcano, Alfieri Fabiana, Amoroso Andrea, Avino Patrizia, Cagnazzo Laura Patrizia, Capicchiano Rossella, Guarino Paola, Molli Ersilia, Morabello Morabito Michela, Napolitano Giovanni, Passerini Cristiana, Pica Algela, Sannino Liberata, Torino Giuseppina, Vaccaro Daniela, Zanferdino Emilia, rappresentati e difesi dagli avvocati Orazio Abbamonte, Stefano Russo, con domicilio eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7;

Visco Elisabetta, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Russo, Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Raffaele Miccillo non costituito in giudizio;

Diego Puricelli Guerra, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Carlini in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Corvino Immacolata ed Altri, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lamberti, Claudio Maria Lamberti, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Maria Lamberti in Roma, v.le dei Parioli, 67;

*per l'annullamento*

dei provvedimenti coi i quali il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Campania ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ;

Visto che l'Udienza Pubblica è stata fissata per il giorno 13 giugno 2017;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata dal ricorrente, disporre, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti e che, in ragione della natura della controversia nonché delle prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi dei partecipanti e degli altri controinteressati, sia opportuno autorizzare il ricorrente ad effettuare l'integrazione del contraddittorio "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

A) 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A) 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

A) 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

A) 4. l'indicazione nominativa dei controinteressati;

A) 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

A) 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A) 7. il testo integrale del ricorso.

B) In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B) 1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B) 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

B) 3. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

B) 4. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

B) 5. dovrà, inoltre, curare che sull' *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla

quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Presidente della Sezione Terza Bis ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 aprile 2017.

**Il Presidente  
Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**

## Indicazione nominativa dei controinteressati:

- 1 RASULO MARGHERITA
- 2 SOMMELLA GIOVANNA
- 3 BARBUTO EMILIANO
- 4 PAPPALARDO ANTONELLA
- 5 MUSELLO CARMELA
- 6 SCHIATTARELLA FRANCESCA
- 7 LASTORIA ROSA
- 8 DI LORENZO GIULIA
- 9 DE LUCA ROSSELLA
- 10 ESPOSITO CHIARA
- 11 VARRIALE VINCENZO
- 12 ADINOLFI FILOMENA
- 13 D'ALTERIO RAFFAELE
- 14 TAFURO MARIARITA
- 15 CASALINO ELENA
- 16 NADDEO CLAUDIO
- 17 GERVASIO ROCCO
- 18 TRAMONTANO GENOVEFFA ROSARIA
- 19 RUSSO IDA
- 20 SAPONE ANTONIETTA
- 21 DI BLASI EMILIA
- 22 STROLLO EMILIA
- 23 LOMBARDI ANNALISA
- 24 CAMPAGNA PATRIZIA
- 25 AMATO MIRELLA
- 26 D'ISANTO TIZIANA
- 27 PORTARAPILLO ANTONIETTA
- 28 IANNICIELLO GIUSEPPE
- 29 DI IORIO ROBERTA
- 30 TRUNFIO NICOLA
- 31 VOLLARO LUCIA
- 32 RUSSO ANGELA
- 33 SICILIANO SERGIO
- 34 IERVOLINO MARIA
- 35 IROLLO DANIELA
- 36 PICARIELLO ERIKA
- 37 ESCA ROSA
- 38 PESCE ROSARIO
- 39 TESTA LETIZIA
- 40 MARINELLI ANNA LISA
- 41 SALVIA MARIA LUISA
- 42 DE ROSA VINCENZO
- 43 BOSCO MASSIMILIANO
- 44 MELE MARIA GRAZIA
- 45 MOLA CLAUDIO
- 46 VINCI MARIA
- 47 MAIORANO ANTONIO
- 48 FORNARO ANNA
- 49 BUONOCORE GIOVANNI
- 50 LENZA IDA
- 51 NUGNES GIUSEPPINA
- 52 MIRO ADRIANA MARIA LOREDANA
- 53 TAFURI ANTONELLA
- 54 SATRIANO MILENA
- 55 NOCERA FILOMENA
- 56 EMMI ANITA
- 57 GUERRIERO MARIA ROSARIA
- 58 NOVI DANIELA
- 59 PELLEGRINI GABRIELLA
- 60 ALFANO MARIA
- 61 WIRZ ERMINIA



62 PENTONE ANNA CRISTIANA  
63 IADICICCO IMMACOLATA  
64 BUONOCANTO ANNA  
65 MELUCCI EMELDE  
66 ESPOSITO DOMENICO  
67 ESPOSITO AGATA  
68 CLEMENTE GABRIELLA  
69 SPALICE GIOVANNI  
70 MORESE ROSALBA  
71 MANNARELLI CARMELA  
72 CRISCI CARMEN  
73 TEDESCHI OLIMPIA  
74 CASADIO VITALBA  
75 ESPOSITO FABIANA  
76 ERRICHELLO ANNA  
77 MANGO GIULIANO  
78 ROSTAN BENEDETTA  
79 PETTI FLAVIA  
80 VALENTINO DONATELLA  
81 RULLO CLAUDIO  
82 CIOFFI ANNA MARIA  
83 URCIUOLO GIULIA  
84 COSENTINO CONCETTA  
85 CIRASUOLO DOMENICA RAFFAELLA  
86 MASCOLI ROSANNA  
87 ESPOSITO CARMINE  
88 BELARDO MARIA DEBORA  
89 ASTARITA STEFANIA  
90 BUGLIONE ANGELA  
91 D'ANGELO ANNA MARIA  
92 VALENTINO GHETA MARIA  
93 GRAZIANO PAOLO  
94 MOLINARO MARIA  
95 VECE TANIA  
96 DE LUCA PIERO  
97 ROSATI SILVIA  
98 RENIS ANGELA  
99 VERRELLI CARMELA MARIA  
100 AMBROSIO DONATELLA  
101 CORVINO IMMACOLATA  
102 GUIDA ALESSANDRA  
103 ESPOSITO CLEMENTINA  
104 MELLO PAOLA  
105 ESPOSITO GILDA  
106 DE MAIO ANGELO  
107 COMMONE ANNA  
108 DI GUIDA GIUSEPPINA  
109 PALMIERI ANTONIO  
110 TANCREDI MARIA TERESA  
111 LUCIANO PASQUALINA  
112 DE PONTE ROSALBA  
113 NAPOLITANO FRANCESCA  
114 PUMPO ANNA  
115 RUSSO GIOVANNI  
116 BORRELLI NICOLA  
117 MASSIMO LUCIA  
118 SIMONELLI FILOMENA  
119 CERONE GIANPIERO  
120 CONTE MARIA  
121 GIUGLIANO ANNA  
122 VITALE ROSA  
123 CIPRIANO GERARDO  
124 BATTISTA MARIA STELLA  
125 DE MASI MADDALENA  
126 MIGALDI PAOLA  
127 VISCARIELLO MARLENE  
128 DI MAIO ELISABETTA  
129 MANGANARO AMELIA  
130 PUGLIESE ANNA

131 SALVATORE MARIA  
132 MASILLO PALMIRA  
133 D'ANIELLO TIZIANA  
134 MARASCO MONICA  
135 PALOMBA RAFFAELE  
136 CORONELLA ROSARIA  
137 VALLETTA JANE  
138 PETRUCCI MARINA  
139 FORMISANO ALESSANDRA  
140 NATALINO DANIELA  
141 SASSI MONICA  
142 CAPPIELLO PASQUA  
143 TRAPANESE RAFFAELINA  
144 ZULLO FILOMENA  
145 RIJE DIEGO  
146 MATRONE ROSALBA  
147 MIRABELLA CRISTINA  
148 PUNZO COLOMBA  
149 MASCOLO CARMELA  
150 COLETTA FRANCESCA  
151 CERRITO ANTONIETTA  
152 MEROLA PATRIZIA  
153 STROCCHIA CARMINE  
154 COMUNE VIRGINIA  
155 CARNEVALE PAOLA  
156 MARONE EMILIA  
157 MANCO IOLANDA  
158 CIMMINO CONCETTA  
159 FIERRO ANNA MARIA  
160 CERNICCHIARO CATERINA  
161 D'AMBROSIO MICHELE  
162 MIGLIORE ROSSELLA PATRICIA  
163 BRENCA RITA  
164 MASONE CLAUDIA  
165 FLORIMONTE RENATA  
166 VIOLA ALESSANDRA  
167 MIRACAPILLO PALMA  
168 RENGÀ IONE  
169 LONGO FRANCESCA  
170 MARTANO GIOVANNA  
171 PRUDENTE ANTONIETTA  
172 MINGHELLI DEBORA  
173 DI MARTINO SERGIO  
174 DI MUZIO NICOLA  
175 SERRATO CHIARA STELLA  
176 MOSCHELLA MARIA ANNUNZIATA  
177 SICA SARA  
178 CELANO LEA  
179 CRISCI GIUSEPPE  
180 PIZZARELLI ANTONIO  
181 D'AGOSTINO MARIA  
182 ESPOSITO PAOLINA  
183 DI GENNARO TERESA  
184 LOMBARDO ANNAROSARIA  
185 FALCO VINCENZO  
186 SACCONI ANTONIO  
187 CALENZO MAURIZIO  
188 BOSCO ANNA  
189 AGOVINO ANGELA  
190 CUCCURULLO CARMELA  
191 SOLIDONE DONATELLA  
192 MOLLIKA FRANCO  
193 CAPUANO GIACOMINA  
194 PELLEGRINO ANTONIETTA  
195 GALLINARI GAETANO  
196 RANIERI LUCIA  
197 FUNARO MARIA  
198 PAGANO PATRIZIA GIOVANNA  
199 AMORIELLO GINA

200 CUOMO GIOVANNA  
201 LARDO ROSANGELA  
202 FORMISANO PATRIZIA  
203 BRUZZANITI NATALE  
204 AMATO LUIGI  
205 TEPEDINO MARIA GIOCONDA  
206 MARINO ROSALIA  
207 FESTINO AUGUSTO  
208 BRUNO ROSA  
209 PALUMBO SOFIA  
210 SARNELLI SILVANA  
211 DE PASQUALE GIOVANNI  
212 VELOTTI LUCA  
213 DE DONNO ANTONELLA  
214 RIVERA GIOVANNI  
215 PRISCO ROSA  
216 SCAVO MARILENA  
217 PEZZUTO ELISANNA  
218 UGATTI GABRIELLA  
219 DEL DEO FABIOLA  
220 DE MAJO GINEVRA  
221 IAVARONE ROSARIA  
222 SQUILLACE FABIANA  
223 MARULO MARIA ROSARIA  
224 MOSCA CARMELA  
225 CAVALIERE RAFFAELE  
226 TADDEO LAURA  
227 CARRINO CANDIDA  
228 CUOMO PAOLA  
229 VARRIALE ANTONIO  
230 SCIORIO AMALIA  
231 CANOSA RITA  
232 CONTE LUIGIA  
233 PIRRO FERDINANDO  
234 PALMA MARIA  
235 PAPALINO ROSARIA  
236 SCAGLIOLA MARIA ROSARIA  
237 MOTTI LUISA DIANA  
238 RELLA GENNARO  
239 ARPAIA ALBINA  
240 AMMIRATI ROSANNA  
241 D'AGOSTINO ALESSANDRA  
242 AVERSA ANGELINA  
243 D'ERRICO TIZIANA  
244 IASEVOLI TANIA  
245 BUONO MARIA LUISA  
246 TANGREDI ROSA  
247 DI LORENZI LUCIA  
248 DI PALO CINZIA  
249 RUGGIERO RAFFAELE  
250 DE BARTOLOMEIS VALTER  
251 PARASCANDOLO MARIA  
252 IEMMA GIUDITTA  
253 CAIANIELLO DANIELA  
254 MARRO GIOVANNI  
255 PALUMBO MARINA  
256 BONIELLO ANNALISA  
257 PIRONE VALERIA  
258 PETRELLA ROSA  
259 DE SIMONE LORENZO  
260 SALERNI SANDRA  
261 LIBERTI GABRIELLA  
262 DIANA MARGHERITA  
263 WOLFLER CALVO MARCO  
264 COCURULLO MICHELA  
265 MORMONE ANGELA  
266 GUARRACINO CARMEN  
267 SCHIAVO CHIARA LUCIA  
268 PUGLIESE MARIA ANNA

269 NATALE GELSOMINA  
270 LECCI ILARIA  
271 MIRANDA CARMELA  
272 MANNARA PAOLA  
273 MILANESE MARICA  
274 NOCERA MARIO  
275 DE SIMONE ANNA  
276 SQUILLACE MARIA ROSARIA  
277 DI VIZIO ALFREDO  
278 LANGELLA GELSOMINA  
279 IULIANO CARMEN MARIA CLARA  
280 IULIANO ANTONIETTA  
281 D'AGOSTINO ENZA  
282 DAMIANO ANTONIETTA  
283 FALCONE MARCELLINO  
284 DE SIMONE LUCA  
285 CAIAZZO MARIA  
286 MONTESANO STEFANIA  
287 DE PAOLA ANNA  
288 SCALA ANNA MARIA  
289 SASSO TERESA  
290 DANIELE GIULIA  
291 BIANCHI FRANCESCO  
292 D'URZO ANTONELLA  
293 PURICELLI GUERRA DIEGO  
294 DI TURE GIUSEPPINA  
295 MASSARO MARIANNA  
296 RAIA GELSOMINA  
297 IPPOLITO MARIA ROSARIA  
298 PASSARIELLO ROSETTA  
299 BARBIERI ASSUNTA  
300 PEPE SILVANA  
301 DIBUONO ANGELINA  
302 PAGLIUCA FIORELLA  
303 SCIANCALEPORE ANGELA  
304 FRANCO CLOTILDE  
305 REVERBERI LEA  
306 GARGIULO MARIA  
307 PALETTA ANGELA  
308 INTRONO ANTONIA  
309 ESPOSITO MARIA RITA  
310 OTTAIANO ANTONIETTA  
311 COPPOLA DOMENICO  
312 LANGELLA ADDOLORATA  
313 PELLEGRINO ROSA  
314 ATTANASIO MARGHERITA  
315 PATRI' CARMELINA  
316 GAITA ANTONIO  
317 SORRENTINO ROSALBA  
318 BUONOCORE ERSILIA  
319 MARRO ANTONIA  
320 NAPOLIELLO MARIAROSARIA  
321 BUGLIONE MARIATERESA  
322 AURILIO GIOVANNI  
323 ZEPPETELLA DEL SESTO MARIANTONIETTA ROSARIA  
324 LA PIETRA ANTONELLA LUISA  
325 MERINO PASQUALE  
326 PASSARO ADELE  
327 TADDEO CARLA  
328 NAPPA DANIELA  
329 MIRRA MARIA ROSARIA  
330 INCORONATO MARIA  
331 STRIATO VITTORIA  
332 NOVI CRISTINA  
333 MANCINO MARILISA  
334 BOTTIGLIERO MARIA CRISTINA  
335 ALBIANI STEFANIA  
336 BARBATO FILOMENA  
337 IACCARINO CARMELA

338 DEL VECCHIO CARMEN  
339 MARRA WALTER  
340 RIPPA MARIA CRISTINA  
341 GARGIULO CAROLINA  
342 IORIO MARIA CARMELA  
343 VERDE PATRIZIA  
344 MIRONE PASQUALE  
345 TANCREDI LAURA  
346 MIRARCHI PASQUALINA  
347 D'ESPOSITO MARIA  
348 GUARINO MARIANNA  
349 NOVELLI GIULIANA  
350 TORTORA GILDA  
351 MURANO ROSARIA  
352 RUGGIERO ANGELINA  
353 DE VITO TERESA  
354 RUSSO GABRIELLA  
355 CASALINO ROSANNA,70  
356 STRAMACCHIA CONCETTA  
357 DEL BARONE PATRIZIA  
358 MADDALONI RITA  
359 DATO DONATELLA  
360 VITOLO PAOLA  
361 DAVIDE IMMACOLATA  
362 NUNZIATA GIOVANNA  
363 SOMMA VINCENZO  
364 DE STAVOLA PINO  
365 TEDESCO MARIATERESA  
366 SENATORE ESTER  
367 MANZO CLOTILDE  
368 DI CATERINO SILVANA  
369 VARRIALE FRANCESCA  
370 IERVOLINO CRISTINA  
371 NOBLER IVANA  
372 BONIELLO CATERINA  
373 SATALINO CARMELA  
374 SOLIMINE SILVANA RITA  
375 ABBATE GENEVIEVE  
376 COSTABILE EMILIO  
377 PICONE IMMACOLATA  
378 SENATORE FRANCESCO  
379 COZZOLINO GIOVANNI CIRO  
380 SANTAGATA TERESA  
381 SPADACCIO ANTONELLA  
382 BOVA NICOLINA  
383 ALLEGRETТА ANTONIETTA  
384 CORTESE AIDA  
385 MONTUORI MARIA  
386 ULIANO LAURA  
387 SPAGNUOLO DARIO  
388 TRUSIO ATTILIO  
389 ROSSI MARIANEVE  
390 CATERINI LISSELLA  
391 BRUNO VINCENZO  
392 SALERNO FORTUNATA  
393 PUCA ANNA MARIA  
394 BOTTONE ASSUNTA  
395 SCATTARETICO ELISA  
396 VINCIGUERRA SILVIA  
397 AVALLONE MARIA GRAZIA  
398 ILLIANO ANNALISA  
399 PERROTTA ROSARIA  
400 ERRICHELLO CATERINA  
401 SUPPA ROSA  
402 LUONGO MARIA  
403 CANNAVALE PAOLA  
404 MADDALONI GIUSEPPINA  
405 LULLI SONIA  
406 SILVESTRI LUDOVICO

407 VERGARA MARIA FRANCESCA  
408 SORGENTE LINDA  
409 LEMBO ROSANNA  
410 SCARFATO ANTONIO  
411 ROSATO ANGELA  
412 SEPE ANGELA  
413 MARSICO GIULIANA  
414 D'ANGELO ANTONELLA MARIA  
415 TORROMBACCO MARIA DOMENICA  
416 MARRA ANNA  
417 DI LIETO IDA  
418 VAIRO ANTONELLA  
419 VITALE GIACOMO  
420 MAIO AMELIA  
421 FUCITO SONIA  
422 MOLARO ANNA  
423 RASPAOLO MARIA  
424 D'ANGELO ADELE  
425 CONCILIO CARMELA  
426 AMBROSIO GIUSEPPINA  
427 RUSCIANO MARIANNA  
428 DI CERBO BARBARA  
429 FICARA PAOLO  
430 ABBATE LUIGI  
431 VECE PATRIZIA  
432 PONTICELLI CONCETTA  
433 FALZARANO GIOVANNA  
434 VIGOGNA PAOLA  
435 MARINO MARIA  
436 FRANZONI ANNAMARIA  
437 NUNZIATA MICHELE  
438 CIRILLO TERESA  
439 CHIUMIENTO MARIA IDA  
440 RUBINO GABRIELLA  
441 DEL PRETE GIOVANNI  
442 LIETO LETIZIA  
443 LIBERTI FILOMENA  
444 DICUONZO GISELDA  
445 RENDINA VINCENZO  
446 ALBANO STEFANO  
447 GUARDIANO ANNA MARIA  
448 CATALDO BRUNELLA  
449 ROCCIOLO ERMELINDA  
450 ESPOSITO GIAN LUCIO  
451 DEL PRETE MARIA CONCETTA  
452 MARZOCHELLA GIUSEPPINA  
453 RICCIARDI STEFANIA  
454 RATENI PATRIZIA  
455 MANGANO VIVIANA  
456 RONZANI PIERANGELA  
457 TORELLA ANTONELLA  
458 STRAVATO LUCIANA  
459 D'ALFONSO MARIA ROSA  
460 TUFARELLI GIOVANNA  
461 PAOLELLA TOMMASINA  
462 FERRIONE PATRIZIA  
463 CURATO GABRIELLA  
464 DE PIETRO MARIA  
465 STAIANO TERESA  
466 DE FAZIO STEFANIA  
467 FUSCO VINCENZA  
468 DEL GAUDIO MARIA  
469 SABBATINO PAOLA  
470 ROBELLO ROSALBA  
471 DE ROBBIO VIRGINIA  
472 CAMBRI ANGELA  
473 CITARELLI EDOARDO  
474 DI BELLO ALESSANDRA  
475 MAIURANO ROSAMARIA

476 PAPPALARDO ELENA  
477 FRANCO ANGELA  
478 LIETO ATTILIO  
479 ROSMARINO MARIA ROSARIA  
480 BOSNIA ERMINIA  
481 DI FIORE MARIA  
482 COLICELLI STEFANIA  
483 BIANCO ROSANNA  
484 RUGGIERO RENATA  
485 FEDELE RAFFAELA  
486 DI LIBERTI FRANCESCA  
487 CACCIOPPOLI BRUNO  
488 ORLANDO TERESA  
489 SCOTTO DI CARLO DIEGO  
490 FORGIONE GIUSEPPINA  
491 MEROLLA MARIA ROSARIA  
492 REGGIANI LUCIA  
493 MEROLA GIUSEPPINA  
494 DE LUCA MARIA  
495 ASTARITA ANTONELLA  
496 NOTO GIUSEPPINA  
497 IOZZIA MARIA CARMELA  
498 IZZO GIUSEPPINA  
499 CATALANO IDA  
500 D'ALESSIO MARIA  
501 GAETA LUCIA  
502 VARCHETTA PASQUALINA  
503 FUSCHETTO MASSIMILIANO  
504 AUGUSTO ANGELA  
505 DOLCE MARIA GIUSEPPA  
506 ZEMBRINO MASSIMILIANO  
507 BIANCO MARIA  
508 NUSCO ANTONIETTA  
509 CAMPANILE SILVIA  
510 LOFFREDO GABRIELE  
511 PECCHIA ANGELA FRANCA ANNA  
512 CASSESE ROSA  
513 CHIAUZZI ANNA ROSA  
514 OLIVA BEATRICE  
515 FIORILLO TERESA ASSUNTA  
516 ZINNO SABRINA  
517 FERRARA CONCETTA  
518 IAVARONE NICOLA  
519 ROSAPEPE PAOLA  
520 ORABONA DANIELA  
521 LIGUORO ROSA  
522 VOLPE ANTONIO  
523 RICCI GABRIELLA  
524 ULLUCCI MARIA  
525 FARESE MARIA PIA  
526 CUOMO FRANCESCA  
527 MELILLO ANGELO  
528 NAPPI IOLANDA  
529 ANCORA PATRIZIA  
530 IANNELLI MAURA  
531 BUGLIONE DOMENICA GINA  
532 SINISCALCHI MARIA  
533 DE VINCENTIIS ALBERTO  
534 PONTICIELLO MARIA  
535 BARONE MARIA  
536 SERPICO CAROLINA  
537 SOLVINO FORTUNATA  
538 RIZZO MARIA ANTONIETTA  
539 FORNATARO GIOVANNI  
540 ALETTA BRUNO  
541 MORMILE ADELE  
542 PISCITIELLO CONSOLATA  
543 GUERRA GIOVANNA  
544 NUGNES PASQUALE

545 ERGASTOLO ANGELINA  
546 VITERALE AMELIA  
547 URCIUOLI MARIA  
548 SAVARESE ROSA  
549 NAPPO MARIA ROSARIA  
550 SORRENTINO TERESA  
551 BUONGIOVANNI MARIA CONCETTA  
552 D'AMBROSA MARCELLINO  
553 DI TOMMASO MICHELE  
554 BOSCHETTI ANTONIO  
555 MARINO LUCIA  
556 ODATO DOROTEA  
557 SILVESTRE MARGHERITA  
558 URGERA ANGELO  
559 PAPPALARDO MARIA  
560 TOMASUOLO MARIA  
561 SALZANO ROSSELLA  
562 D'ESPOSITO RACHELE  
563 BLENX GIUSEPPINA  
564 SACCINTO ROBERTA  
565 GAGLIOTTA VINCENZO  
566 VIGGIANO MARILENA  
567 D'ELIA VINCENZA  
568 DI GIROLAMO MARIA STEFANIA  
569 MARAFFI SABINA  
570 MASCOLO AMALIA  
571 CRISCUOLO MARIA  
572 VERILE GIUSEPPINA  
573 SILVERII MARIA GRAZIA  
574 TOSCANO MARIA ROSARIA  
575 COSTIGLIOLA GIOVANNA BATTISTA  
576 BERGAMASCO AMALIA  
577 BALDI MARGHERITA  
578 BIDELLO LUCIO  
579 STORINO LUIGI  
580 PISCIUNERI MARIA  
581 RUSSO LOREDANA  
582 MARINO ANTONIA  
583 DEL PRETE REDENTE ELPIDIO  
584 VOLPE GRAZIA MARIA ROSARIA  
585 D'ANNA GELSOMINA  
586 MORIELLO ROSA  
587 MASSARO ANGELA  
588 DELL'ISOLA PATRIZIA  
589 MARONE ANGELA  
590 VERILE ANNAMARIA  
591 SESSA BERNARDINO  
592 CERVELLI LOREDANA  
593 MAIELLO ANTONIETTA  
594 D'AMBROSIO GIANMARCO  
595 ESPOSITO RITA  
596 SODANO ROSANNA  
597 BELLIAZZI DIEGO  
598 PERRINA OTTONE  
599 GIAQUINTO CLAUDIA  
600 MUSELLA FIORELLA  
601 RAIA FLORIANA  
602 CASABURO CRISTIANA  
603 RICCIO MARINA  
604 GUADAGNI RITA  
605 TESTA CARMELA  
606 DEGANI LIA ANNA  
607 CIRILLO LUCIA ANTONIETTA  
608 GRAVINO TECLA  
609 RUGGIERO ANNA  
610 SERAFINI ADA  
611 SALZILLO GERARDO  
612 LEONESSA VALERIA  
613 RUOCCO ANIELLO



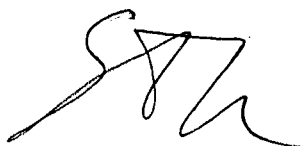
614 SAVIANO ANGELINA  
615 ZOLLO MARIO NICOLINO  
616 SCOTTO DI FASANO VALERIA  
617 DE SIMONE ANNA FILOMENA  
618 SODANO ANGELA  
619 MAGLIO ANGELA  
620 IANNACCONE MARIO  
621 FREZZA ROSA  
622 MONTESANO ERSILIA  
623 MANCUSO CARMELA  
624 LA MONTAGNA GIUSEPPINA  
625 LO PRIORE ROSARIA  
626 DELLA GATTA MICHELINA  
627 D'AMORE VIRGINIA  
628 PETRILLO PAMELA  
629 D'ETTORE GIOVANNA  
630 CERVONE ANNA  
631 FARAONE ANGELA  
632 BONFIGLIO ISABELLA  
633 MATTUCCI CATERINA  
635 ARAGIUSTO TIZIANA  
636 D'ELIA ELISABETTA  
637 MONTESANO SALVATORE  
638 COLANTUONO ROSARIA  
639 ZOPPOLI GIULIANA  
640 RUGGIERO MARIA  
641 IMPROTA PAOLA  
642 VORZILLO MARIA  
643 VETRANO BARBATO  
644 AUTIERI GIULIANA  
645 FAUCEGLIA VINCENZO  
646 CAIAZZA BENEDETTA  
647 TAGLIANETTI CARMELA  
648 COLANTUONO GABRIELLA  
649 ANGELONE CAMILLA  
650 MARTULANO ANNAMARIA  
651 SCHIOPPA SILVANA  
652 PERNA ALFONSO  
653 D'AVINO PASQUALE  
654 FERRIGNO ANNAMARIA  
655 CRIMALDI GIOVANNA  
656 VISCARDI ROSA  
657 RANAURO UMBERTO

### **Avviso**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 1500/2017 reso il 4.4.17 dal Presidente dalla Sez. Terza *bis* del TAR Lazio di Roma sul ricorso RG n. 13219/2014, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso e motivi aggiunti da parte dei controinteressati.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi regionali".

avv. Stefano Russo



avv. Orazio Abbamonte

